

PRELIEVO DEL 2,5% SUL TFR: DIFFIDARE LE AMMINISTRAZIONI

E' riemersa con forza negli scorsi giorni, a seguito della pubblicazione di alcune pronunce di merito, la problematica della legittimità o meno del prelievo del 2,5% sulla retribuzione lorda mensile dei dipendenti pubblici in regime di TFR.

Al fine di comprendere la questione, occorre premettere una breve ricostruzione della normativa in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto dei pubblici dipendenti, e quindi dei medici e dirigenti sanitari dipendenti del SSN.

Ai pubblici dipendenti assunti **prima del 31 dicembre 2000** si applica la disciplina del Trattamento di fine servizio, TFS, la cui aliquota contributiva è stabilita nella misura del 6,10 per cento. Ai sensi dell'art. 37 del D.P.C.M. 1032/1973, però, *"ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva"*, fissata dall'art. 38 del D.P.R. dello stesso Decreto nell'80% *"dello stipendio, paga o retribuzione annui, considerati al lordo"*.

Ai dipendenti pubblici assunti **a partire dal 1 gennaio 2001** si applica invece il diverso istituto del Trattamento di fine rapporto, TFR, costituito da accantonamenti annuali di una quota del 6,91% sulla retribuzione percepita dal lavoratore, a carico del solo datore di lavoro, rivalutati annualmente secondo la disciplina prevista dall'art. 2120 cod. civ. ed erogati in forma di capitale al momento della cessazione dal servizio.

"Per garantire la parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro", vale a dire per evitare che la mancanza della trattenuta del 2.50% a carico dei lavoratori in regime di TFR potesse creare un incremento della retribuzione netta percepita da questi ultimi rispetto a quella dei dipendenti in regime di TFS, l'art. 1, comma 4, del D.P.C.M. 20 dicembre 1999 ha reintrodotto la medesima trattenuta anche per la prima categoria di personale.

In merito alla questione della legittimità, o meno, di tale trattenuta per il personale in regime di TFR, la giurisprudenza di merito è estremamente ondivaga. A varie pronunce positive se ne contrappongono altrettante negative, tra cui una di Corte di Appello a Torino ed una del Tribunale di Firenze a proposito di un ricorso promosso da Anaa Toscana.

L'esito di un giudizio in materia appare quindi sommamente incerto in assenza di indicazioni più sicure che potranno trarsi da future pronunce da parte della Suprema Corte di Cassazione.

In ogni caso, al fine di evitare il decorso del termine prescrizione, che decorre dalla data della prima trattenuta effettuata dal datore di lavoro ed è di 5 anni, o di 10 secondo alcune interpretazioni, è consigliabile inviare a mezzo raccomandata RR una costituzione in mora come da modulo accluso.

Carlo Palermo
Vice Segretario Nazionale Vicario Anaa Assomed

